

### Riflessi fiscali della copertura delle perdite nelle società in accomandita semplice

di Fabio Giommoni\*

*La copertura delle perdite delle società in accomandita semplice può avere importanti risvolti fiscali, atteso il particolare regime di attribuzione delle perdite fiscali al socio accomandante nei limiti dell'importo del Capitale sociale sottoscritto dallo stesso.*

*L'intervento analizza le problematiche fiscali che emergono a seguito della copertura delle perdite della società in accomandita semplice, mediante un aumento di capitale, piuttosto che mediante il ricorso a versamenti a fondo perduto da parte dei soci, nonché nel caso in cui vi siano perdite reiterate da coprire.*

#### La copertura delle perdite delle società di persone

Nelle società di persone non è prevista, come per le società di capitali<sup>1</sup>, una specifica disciplina per quanto riguarda gli obblighi di copertura delle perdite di esercizio in quanto, come è noto, il capitale delle società di persone ha una funzione ben diversa da quella che assume nelle società di capitali, atteso il regime di responsabilità illimitata che caratterizza i soci delle società di persone.

Pertanto, qualora la società di persone realizzi perdite di importo pari o superiore al Capitale sociale non vi è obbligo di coprire le perdite o, in mancanza, di porre in liquidazione la società, potendo la stessa continuare ad operare anche in presenza di un *deficit* patrimoniale (passività maggiori delle attività) proprio perché delle obbligazioni sociali non risponde solo la società, con il proprio capitale, ma rispondono anche i soci illimitatamente responsabili.

Anche per le società di persone sono comunque previste disposizioni a tutela dell'integrità del Capitale sociale. In particolare, per quanto riguarda la presenza di perdite il co.2 dell'art.2303 c.c. stabilisce che nel caso si verifichi una perdita del Capitale sociale non possono essere ripartiti utili ai soci<sup>2</sup>. In tale ipotesi è dunque necessario procedere alla preventiva copertura della perdita, in ultima analisi mediante riduzione del Capitale sociale, affinché possano essere distribuiti utili ai soci. Al di là di detta specifica ipotesi è tuttavia indubbio che una società di persone in una situazione di *deficit* patrimoniale non possa continuare ad operare a lungo in quanto le attività non sono sufficienti per estinguere le passività sociali. Pertanto, se non si vuole ricorrere ad una procedura concorsuale o comunque se si vuole evitare lo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, i soci dovranno necessariamente immettere nuove risorse finanziarie nella società. I soci potranno, ad esempio, effettuare un finanziamento (fruttifero o infruttifero) in favore della società, un versamento a fondo perduto oppure sottoscrivere un aumento del Capitale sociale (operazione che comporta una modifica del contratto sociale).

Escluso il caso di finanziamenti da parte dei soci, i quali rappresentano una passività per la società, le altre modalità di ricapitalizzazione della società implicano un aumento del Patrimonio netto.

In particolare, nell'ambito delle società di persone le perdite di esercizio possono essere coperte con le seguenti modalità:

- ➡ in modo "virtuale", ovvero attraverso la compensazione contabile con riserve del Patrimonio netto (il quale pur variando nella composizione rimane quantitativamente invariato), oppure attraverso la riduzione del Capitale sociale<sup>3</sup>;

---

\* Dottore Commercialista in Firenze e Pistoia

<sup>1</sup> Si vedano gli artt.2446 e 2447 c.c. per le società per azioni e gli artt.2482-bis e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata.

<sup>2</sup> In analogia con l'orientamento ormai consolidato nell'ambito delle società di capitali è da ritenersi che ai fini della determinazione della perdita del capitale devono essere prima considerate le eventuali riserve esistenti a copertura della perdita d'esercizio.

<sup>3</sup> La riduzione del capitale, peraltro abbastanza infrequente nella pratica, è utilizzata quando non esistono riserve sufficienti per coprire la perdita.

- in modo “reale”, attraverso l’effettuazione di versamenti da parte dei soci, in modo proporzionale, a titolo di aumento di capitale o a fondo perduto, oppure mediante la rinuncia ai crediti derivanti da finanziamenti già erogati alla società.

Nelle società in nome collettivo le modalità con cui i soci possono procedere ad immettere risorse finanziarie nella società a copertura delle perdite sono sostanzialmente irrilevanti per quanto attiene agli effetti fiscali.

La questione della copertura delle perdite assume invece una particolare rilevanza nel caso di società in accomandita semplice attesa la particolare disciplina fiscale che regola l’attribuzione delle perdite ai soci accomandanti.

### **Le modalità di attribuzione delle perdite delle società in accomandita semplice**

In deroga al principio generale dell’attribuzione delle perdite nelle società di persone in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili<sup>4</sup> (art.5 e 8 del Tuir), il comma 2, secondo periodo, dell’art.8 del Tuir stabilisce una disciplina specifica per quanto riguarda l’imputazione delle perdite ai soci delle società in accomandita semplice.

È, infatti, stabilito che la perdita conseguita dalla società in accomandita semplice è attribuibile ai soci accomandanti nel limite della quota di capitale sottoscritta.<sup>5</sup>

Secondo una parte della dottrina detta disposizione rappresenta una trasposizione in ambito fiscale del disposto dall’art.2313 c.c., il quale prevede che gli accomandanti rispondano per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota di Capitale sociale conferita, mentre i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili con tutto il loro patrimonio, indipendentemente dalla quota sottoscritta<sup>6</sup>. Tale interpretazione risulta confermata dalla [R.M. n.152/E/01](#).

La previsione normativa che limita la deducibilità delle perdite nelle società in accomandita semplice ha generato diverse problematiche di ordine interpretativo, sia per quanto riguarda la sorte delle perdite teoricamente imputabili ai soci accomandanti, ma eccedenti il capitale da essi sottoscritto, sia per quanto riguarda la nozione di “Capitale sociale” rilevante ai fini della disposizione in oggetto.

La questione della perdita eccedente il capitale è stata risolta nel senso di attribuire detta eccedenza interamente ai soci accomandatari in proporzione alle quote di partecipazione. Dunque ai soci accomandatari è attribuita non solo la perdita fiscale ad essi spettante in base alla quota di partecipazione agli utili, ma anche l’eventuale perdita eccedente il capitale sottoscritto dai soci accomandanti.

Tale soluzione è stata confermata dall’Amministrazione finanziaria con la citata R.M. n.152/E/01 nella quale, dopo aver puntualizzato che l’art.8 del Tuir non è una disposizione che vuole limitare la deducibilità delle perdite, ma che stabilisce semplicemente una regola per la loro corretta ripartizione tra i soci, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le perdite di una società in accomandita semplice eccedenti il Capitale sociale devono essere imputate *pro quota* ai soli soci accomandatari, in quanto per gli accomandanti le perdite rilevano al massimo fino all’importo di capitale sottoscritto. La stessa Amministrazione ha avuto modo di sottolineare che l’adozione di un criterio diverso comporterebbe delle distorsioni, in quanto impedirebbe l’utilizzo integrale della perdita<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> A norma del co.2 dell’art.5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

<sup>5</sup> Tuttavia anche i soci accomandanti possono dedurre le perdite eccedenti il Capitale sociale della società in accomandita semplice qualora la loro ingerenza non occasionale nell’amministrazione della società comporti il venir meno della limitazione della loro responsabilità (cfr. Corte di Cassazione, sent. n.15161/09).

<sup>6</sup> A norma dell’art.2313 c.c., infatti, i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e normalmente sono i depositari della gestione e dell’amministrazione della società, mentre i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata in quanto rispondono limitatamente alla quota di capitale conferita, a fronte del fatto che non possono assumere l’amministrazione della società e se lo fanno perdono il beneficio della responsabilità limitata, divenendo anch’essi soci illimitatamente responsabili.

<sup>7</sup> Detta soluzione interpretativa è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n.12332/06 ha chiarito che in base agli ordinari criteri ermeneutici, non si ravvisa ragione alcuna per ritenere che il legislatore abbia inteso rendere fiscalmente irrilevante la perdita corrispondente alle quote di partecipazione degli accomandanti. Vi è tuttavia autorevole dottrina che ritiene questa interpretazione non conforme al tenore letterale della norma in quanto il secondo periodo del co.2 dell’art.8 rinvia al primo periodo dello stesso comma ove è

Più complessa si presenta invece la questione della delimitazione della nozione di “Capitale sociale” rilevante ai fini dell’attribuzione delle perdite ai soci accomandanti.

In particolare ci si è chiesti se debba intendersi, in senso letterale, la somma dei conferimenti effettuati a titolo di sottoscrizione del capitale, oppure, in senso più ampio, possa farsi riferimento al concetto di Patrimonio netto, il quale oltre al capitale propriamente detto contempla le riserve di utili e le riserve di altra natura.

Il riferimento al solo Capitale sociale non risponderebbe a criteri logico-sistematici e rappresenterebbe una evidente limitazione per i soci accomandanti.

Ciò in quanto non si terrebbero in debito conto i casi in cui le perdite d'esercizio non intaccano il capitale conferito, rimanendo assorbite dalle riserve del Patrimonio netto che si sono formate con utili di esercizi precedenti, attribuiti fiscalmente anche ai soci accomandanti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione<sup>8</sup>. Infatti oltre al Capitale sociale i soci accomandanti sono titolari di quota parte delle riserve di utili e delle altre riserve di Patrimonio netto, per cui il limite di attribuzione delle perdite fiscali dovrebbe tener conto anche di detti importi<sup>9</sup>.

Altra questione, che sarà meglio trattata in seguito, riguarda la rilevanza, ai fini dell’attribuzione delle perdite, dei versamenti effettuati dai soci accomandanti a fondo perduto.

Sulla possibile rilevanza della nozione più ampia di Patrimonio netto non pare che vi siano aperture da parte dell’Amministrazione finanziaria la quale nelle poche occasioni in cui si è pronunciata sulla materia ha fatto riferimento esclusivamente al “Capitale sociale”<sup>10</sup>.

Il richiamo operato dalla prassi ministeriale al Capitale sociale non consentirebbe dunque una diversa interpretazione che tenga conto ai fini dell’imputazione della perdita in capo al socio accomandatario della presenza di eventuali altre componenti del Patrimonio netto (riserve, fondi, versamenti a fondo perduto).

D’altra parte deve essere riconosciuto che, pur essendo le società di persone dotate di una limitata autonomia patrimoniale, il codice civile detta comunque per tali tipi di società una disciplina del Capitale sociale, sia pur generale, che differenzia sul piano giuridico detta posta rispetto alle altre riserve del Patrimonio netto.

Infatti è espressamente previsto che nell’atto costitutivo siano indicati, non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (art.2295, n.6, c.c.) consentendo, in tal modo, di determinare l’ammontare globale del Capitale sociale nominale<sup>11</sup>. Inoltre, l’art.2306 c.c. vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti, o di liberarli dall’obbligo di ulteriori versamenti, in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del Capitale sociale, adottata secondo le norme che regolano le modifiche dell’atto costitutivo e soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese. Tale operazione comporta una riduzione reale del patrimonio della società e può perciò pregiudicare i creditori sociali, ai quali è dunque riconosciuto il diritto di opporsi alla riduzione del capitale. Nonostante l’opposizione, il Tribunale può disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia a favore dei creditori oppositori (art.2306, co.2, c.c.).

Per il capitale sociale è pertanto prevista una specifica tutela, rappresentata dalle predette limitazioni circa la sua distribuibilità ai soci, che non è invece prevista per altre poste del Patrimonio netto.

---

stabilito che le perdite si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall’art.5 del Tuir. Dunque le perdite eccedenti la quota del capitale dei soci accomandanti non potrebbero essere attribuite ai soci accomandatari in quanto tale attribuzione violerebbe il principio di proporzionalità (Cfr. M. Leo, “Le Imposte sui redditi nel Testo Unico”, Milano 2010, pag.154).

<sup>8</sup> In ambito civilistico è infatti ormai pacifico che la perdita viene assorbita prima dalle riserve e successivamente dal Capitale sociale.

<sup>9</sup> È stato al riguardo osservato che “il «rischio patrimoniale» cui risulta esposto il socio accomandante della Sas è indubbiamente quello di «perdere» non soltanto il diritto alla restituzione dei conferimenti imputati a Capitale sociale, ma in senso più ampio quello di «perdere» la restituzione di tutte le somme che egli ha versato o lasciato in società, quali in particolare: i versamenti effettuati senza obbligo di restituzione per la società, ancorché al di fuori di una formale operazione di conferimento con modifica del contratto sociale; gli utili maturati dalla società che i soci hanno deciso di non prelevare, mantenendoli nella disponibilità della società” Cfr. E. Zanetti, “Soci all’appello in base alle quote”, in *Il Sole 24 Ore* del 25/8/08, pag.28.

<sup>10</sup> Cfr. R.M. n.152/E/01 e C.M. n.41/E/02.

<sup>11</sup> Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, non sono stabiliti criteri specifici che consentano la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal denaro, che perciò è rimessa all’autonomia privata.

Si ritiene pertanto che, come sarà successivamente meglio argomentato, possa sicuramente ammettersi una assimilazione di altre poste patrimoniali al Capitale sociale ai fini della disposizione di cui al co.2 dell'art.8 del Tuir soltanto se per tali poste vige un regime di indistribuibilità ai soci.

### Copertura delle perdite mediante un aumento del capitale sociale

Come evidenziato in precedenza, una prima modalità di copertura delle perdite di una società di persone è quella che prevede un aumento del Capitale sociale ed una successiva riduzione dello stesso fino a concorrenza della perdita. Di seguito saranno analizzate le conseguenze di tale operazione nel caso di perdite di società in accomandita semplice.

Si consideri il caso ove la società Alfa Sas, con un Capitale sociale di €10.000, è partecipata al 50% dal socio accomandatario Rossi e al 50% dal socio accomandante Bianchi. Si ipotizzi inoltre che la società non abbia riserve di Patrimonio netto, oltre al Capitale sociale. Nell'esercizio viene realizzata una perdita di €20.000 che per semplicità viene ipotizzata pari a quella fiscale.

In assenza di operazioni sul capitale, la perdita, in ossequio al co.2 dell'art.8 del Tuir, sarebbe attribuita come da tabella seguente.

Socio	Quota partecipazione agli utili	Quota del capitale	Perdita attribuita
Rossi – accomandatario	50%	5.000	15.000
Bianchi – accomandante	50%	5.000	5.000

La perdita verrebbe dunque attribuita al socio accomandante per €5.000, ovvero nei limiti del capitale da esso sottoscritto, e per la rimanente parte, pari a €15.000, al socio accomandatario.

Si consideri, invece, il caso in cui dopo l'approvazione del rendiconto annuale venga effettuato un aumento di capitale di complessivi €20.000 e, dunque, il capitale sia aumentato a €30.000. L'aumento viene sottoscritto proporzionalmente, ovvero per €10.000 dal socio accomandatario (50%) e per €10.000 dal socio accomandante (50%).

In tale ipotesi, sembrerebbe che la perdita sia attribuita come da tabella seguente.

Socio	Quota partecipazione agli utili	Quota del capitale	Perdita attribuita
Rossi - accomandatario	50%	15.000	10.000
Bianchi - accomandante	50%	15.000	10.000

L'aumento di capitale consentirebbe infatti l'attribuzione al socio accomandante dell'intera perdita ad esso attribuibile in proporzione alla quota di partecipazioni agli utili, in quanto aumenterebbe il limite previsto dal co.2 dell'art.8 del Tuir.

Al riguardo, sembrerebbe, infatti, da ritenere che il capitale a cui fa riferimento la disposizione in oggetto non sia quello sottoscritto alla data di chiusura dell'esercizio a cui la perdita si riferisce, bensì quello sottoscritto alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi della società, nella quale sono attribuite ai soci le perdite.

In primo luogo, infatti, detta norma, a differenza di altre disposizioni concernenti le società di persone<sup>12</sup>, non indica alcun riferimento temporale circa la verifica dell'entità del capitale, per cui dovrebbe prendersi in considerazione l'entità del capitale sottoscritto, al più tardi, alla data di presentazione della dichiarazione.

In secondo luogo, in base ad una interpretazione logico-sistematica, dovrebbe ritenersi che non possa non essere preso in considerazione un aumento di capitale sottoscritto anche dal socio accomandante, proprio per coprire la perdita oggetto di attribuzione, in quanto la responsabilità patrimoniale dello stesso aumenta in misura pari all'importo del nuovo capitale sottoscritto.

Queste conclusioni dovrebbero ritenersi valide anche nel caso in cui contestualmente all'aumento del capitale sia prevista la sua riduzione a copertura della perdita d'esercizio.

<sup>12</sup> Si veda in particolare l'art.5 del Tuir.

In tal caso l'ammontare del capitale rilevante ai fini del co.2 dell'art.8 del Tuir dovrebbe essere quello ante copertura della perdita, altrimenti si creerebbe una ingiustificata discriminazione tra l'ipotesi in cui la perdita è coperta mediante riduzione del capitale rispetto e quella in cui la stessa è invece riportata a nuovo (pur in presenza di un maggior Capitale sociale che "idealmente" la copre).

### **Copertura delle perdite mediante versamenti a fondo perduto**

Come accennato in precedenza, la perdita di una società di persone può essere coperta anche mediante versamenti dei soci a fondo perduto.

Sulla rilevanza dei versamenti a fondo perduto ai fini dell'attribuzione delle perdite al socio accomandante si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la [sentenza n.9216/11](#).

Nell'occasione i giudici di legittimità hanno ritenuto che i versamenti del socio accomandante possano essere assimilati a tutti gli effetti al capitale di rischio ai fini della previsione di cui al co.2 dell'art.8 del Tuir.

Tuttavia, detta assimilazione è in ogni caso possibile soltanto se sia escluso l'obbligo di restituzione da parte della società di detti versamenti, non solo durante la vigenza del contratto sociale, ma anche in sede di liquidazione. Infatti, in caso di insufficienza del Patrimonio netto, il debito di restituzione, ancorché postergato rispetto agli altri creditori sociali, ricade unicamente sul socio accomandatario, sicché la perdita d'esercizio che supera il capitale incide sul patrimonio personale dell'accomandatario, non su quello dell'accomandante, salvo che questo abbia effettuato finanziamenti a fondo perduto.

Appurato che ai fini della determinazione della perdita attribuibile al socio accomandante debba tenersi conto anche dei versamenti a fondo perduto effettuati da costui (unitamente al Capitale sociale), la problematica sul piano pratico si sposta sugli elementi che l'accomandante è tenuto ad esibire al fine di dimostrare che si tratti effettivamente di versamenti a fondo perduto, assimilabili dunque al capitale di rischio.

Tenuto conto dei principi enunciati nella citata sentenza (sfavorevole al contribuente proprio perché lo stesso non aveva sufficientemente dimostrato che si trattasse di versamenti a fondo perduto) e dalla giurisprudenza civile in materia, si ritiene che, ai fini della prova che i versamenti dei soci siano indistribuibili e acquisiti definitivamente nel patrimonio della società, non sia sufficiente la sola iscrizione in bilancio tra le voci del Patrimonio netto, né la presenza di clausole statutarie che disciplinano in generale le modalità di finanziamento della società.<sup>13</sup>

Nella pratica professionale è, dunque, opportuno che la natura di versamento a fondo perduto (rispetto a quella di capitale dato a mutuo) emerga da adeguata documentazione (meglio se contraddistinta da data certa) e che il versamento sia poi utilizzato per coprire la perdita di esercizio mediante specifica scrittura contabile.

### **Copertura reiterata di perdite della società in accomandita semplice**

Un'ultima questione da affrontare riguarda il caso in cui la società in accomandita semplice realizzi reiterate perdite che non sono oggetto di esplicita copertura, ma che vengono riportate a nuovo.

In particolare ci si chiede se in ogni esercizio in cui è realizzata una perdita si debba fare riferimento, ai fini della sua imputazione, all'intero importo del capitale sottoscritto dal socio accomandante oppure detto importo del capitale debba essere considerato al netto della perdita imputata al medesimo socio accomandante negli esercizi precedenti.

Al riguardo la soluzione pare possa essere ricavata dalla citata [C.M. n.41/E/02](#) ove si afferma che il criterio di imputazione delle perdite in capo ai soci accomandanti:

---

<sup>13</sup> Cfr. R. Tombolesi, "Deducibili le perdite eccedenti la quota dell'accomandante in caso di finanziamenti a fondo perduto", in *Corriere Tributario* n.24/11, pag.1985.

*“deve considerarsi valido per ogni perdita fiscale realizzata dalla società, anche se la stessa si verifica per più esercizi e in assenza di una effettiva perdita civilistica” e che “i soci accomandanti potranno quindi dedurre per ogni periodo d'imposta la perdita fiscale nei limiti della quota conferita”.*

Da queste affermazioni si può dedurre che il limite del capitale sociale si applica con riferimento all'attribuzione della perdita fiscale realizzata in ogni esercizio, indipendentemente dalla presenza di perdite che hanno già eroso la quota di capitale sottoscritta dal socio accomandante.

Questa soluzione non pare del tutto convincente in quanto può condurre a risultati irrazionali quando la perdita non viene coperta, ma riportata a nuovo.

Si consideri infatti il precedente esempio ove la perdita di €20.000 veniva attribuita al socio accomandante Bianchi per €5.000, pari alla quota di capitale da esso sottoscritta, e per la differenza di €15.000 interamente al socio accomandatario Rossi e si ipotizzi che nell'esercizio successivo la società Alfa Sas realizzi una ulteriore perdita di €30.000 che si va ad aggiungere a quella dell'esercizio precedente riportata a nuovo. In tal caso sulla base del principio affermato dalla citata C.M. n.41/E/02 la nuova perdita di €30.000 verrebbe imputata come segue.

Socio	Quota partecipazione agli utili	Quota del capitale	Perdita attribuita
Rossi – accomandatario	50%	5.000	25.000
Bianchi – accomandante	50%	5.000	5.000

Ciò significa che a fronte di un capitale sottoscritto di €5.000 al socio accomandante verrebbero attribuite perdite per un totale di €10.000, di cui €5.000 relative all'esercizio precedente e €5.000 all'esercizio corrente.

Questa soluzione non pare conforme alla *ratio* del co.2 dell'art.8 del Tuir in quanto a fronte del riporto a nuovo delle perdite degli esercizi precedenti, senza dunque procedere alla loro formale copertura, il limite rappresentato dal Capitale sociale sottoscritto verrebbe utilizzato più volte ai fini dell'attribuzione delle perdite al socio accomandante.

Pertanto, al socio accomandante verrebbero attribuite, in più esercizi, perdite complessivamente eccedenti il limite del capitale sottoscritto e ciò in contrasto con la disposizione di cui all'art.2313 c.c. che non prevede una responsabilità dell'accomandante eccedente l'importo del capitale conferito.

Per identificare una possibile soluzione è necessario abbandonare l'ipotesi semplificatrice (che peraltro ricorre raramente nella pratica) in base alla quale vi è perfetta coincidenza tra le perdite di bilancio e quelle fiscali, determinate ai sensi della normativa sul reddito di impresa.

D'altro canto una parte della dottrina già in passato aveva avvertito la necessità di operare una netta distinzione con riguardo all'imputazione al socio accomandante di perdite fiscali nei limiti delle perdite civilistiche, rispetto all'imputazione di perdite fiscali eccedenti quelle civilistiche. Ciò per addivenire alla conclusione che il limite del capitale dovrebbe essere irrilevante per le perdite fiscali eccedenti quelle civilistiche, le quali dovrebbero essere attribuite in ogni caso in misura proporzionale alla partecipazione agli utili del socio accomandante, non applicandosi dunque, in questo caso, il disposto del co.2 dell'art.8 del Tuir.<sup>14</sup>

Per quanto riguarda la questione delle perdite reiterate a parere di chi scrive il capitale sociale rilevante ai sensi del predetto co.2 dell'art.8 del Tuir dovrebbe essere preso in considerazione al netto delle perdite fiscali già attribuite al socio accomandante in esercizi precedenti, ma limitatamente alla quota di tali perdite che ha trovato capienza nelle perdite civilistiche, mentre eventuali perdite fiscali eccedenti quelle

<sup>14</sup> Si veda J. Bloch e L. Sorgato, *“L'imputazione delle perdite nelle Sas”*, in *Corriere tributario* n.20 del 2002, pag.1811. Gli autori giungono alle predette conclusioni sulla base della considerazione che la norma in oggetto, riferendosi alle «perdite eccedenti il capitale», impone il confronto tra due entità (le «perdite» e «il capitale») che non possono non assumersi in un'accezione omogenea, e pertanto, in ultima analisi, «civilistica».

civilistiche, già attribuite al socio accomandante, non dovrebbero rilevare a decremento dell'ammontare del Capitale sociale di riferimento nell'esercizio successivo.

In altre parole, il medesimo ammontare del Capitale sociale potrebbe essere utilizzato più volte come limite per l'attribuzione delle perdite al socio accomandante ma solo per quanto riguarda le perdite fiscali che non trovano capienza in perdite civilistiche.

Detta soluzione ha il pregio di risultare in linea con quanto precisato nella citata C.M. n.41/E/02 in quanto nell'occasione l'Amministrazione finanziaria si riferiva essenzialmente al caso di perdite fiscali eccedenti quelle civilistiche. Il predetto documento di prassi è stato infatti emanato a commento dell'agevolazione Tremonti-bis<sup>15</sup>, la quale, come è noto, consisteva in una variazione in diminuzione del reddito di esercizio da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, che sovente determinava una perdita fiscale a fronte, invece, di un utile civilistico<sup>16</sup>.

La soluzione risulterebbe inoltre conforme al dettato dell'art.2313 c.c. in base al quale il socio accomandante è responsabile, fino a concorrenza del capitale sottoscritto, delle perdite civilistiche e non ovviamente di quelle fiscali eventualmente superiori alle perdite civilistiche per effetto di variazioni in diminuzione effettuate ai sensi della normativa sul reddito di impresa.

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE

**PRELEVA IL COUPON PER L'ACQUISTO**

**SCONTO 15% RISERVATO AGLI ABBONATI**

**UTILI E DIVIDENDI**  
di Matteo Busico, Francesco Facchini, Fabio Giommoni, F. Salvadori

**Descrizione**  
Questo volume, affronta in maniera organica ed esauriente, ma allo stesso tempo con un'impostazione pratica, i numerosi dubbi interpretativi e le problematiche operative relative alla tassazione dei dividendi e dei redditi da partecipazione. In particolare, vengono approfondite le diverse modalità di tassazione dei dividendi, sia nell'ambito del regime del reddito d'impresa, sia da parte di soggetti non imprenditori, sia con riferimento agli utili di fonte interna, che di fonte estera. Un capitolo a parte è dedicato ai redditi derivanti dalle società controllate e collegate residenti in paradisi fiscali (c.d. controlled foreign companies o CFC).

**Edizione** Ottobre 2013

**OFFERTA CARTACEO**  
**€ 32,30** anziché € 38,00  
Non cumulabile con sconto Privilege Club

**ACQUISTA IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su [www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

**GRUPPO EUROCONFERENCE®**  
costruiamo competenze

VISA, MasterCard, American Express

<sup>15</sup> Di cui all'art.4 della L. n.383/01.

<sup>16</sup> Nella C.M. n.41/E/02 si chiariva infatti che il criterio di ripartizione delle perdite in capo al socio accomandante "trova applicazione anche nel caso in cui l'applicazione dell'agevolazione Tremonti-bis ad una Sas in contabilità ordinaria determini una perdita fiscale pur in presenza di un utile civilistico".